

TORNATA DEL 15 APRILE 1857

-12-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Deliberazione per affidare alla Commissione già incaricata dell'esame del progetto di legge per modificazioni al Codice penale lo studio di quello per la riforma delle carceri giudiziarie — Seguito della discussione del progetto di legge per lo svincolamento delle piazze privilegiate — Proposta del senatore Sclopis all'alineea 2 dell'articolo 1 — Dichiarazioni e spiegazioni al proposito dei ministri delle finanze e di grazia e giustizia — Osservazioni e protesta del senatore Sclopis — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Schiarimenti richiesti dal senatore Gallina e forniti dal ministro di grazia e giustizia — Parole del senatore Riva — Adozione dei tre alineea dell'articolo 1 e dell'intero articolo 1 e dei successivi — Relazione sul progetto di legge per la vendita e permuta di stabili tra le finanze dello Stato e l'ospedale di Vercelli — Sunto di petizioni — Votazione e approvazione del progetto di legge per lo svincolamento delle piazze privilegiate.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.
(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, delle finanze ed il commissario regio cavaliere Scialoja.)

MARIONI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Il presidente ha ricevuto una lettera del senatore Dalla Valle, il quale, rappresentando che motivi di famiglia richiedono la sua presenza altrove, chiede perciò un congedo di 20 giorni.

Chi vuole accondiscendere a questa domanda voglia alzarsi.

(Il Senato acconsente.)

Debbo pure far conoscere al Senato essersi da qualche senatore osservato che forse il progetto di legge presentato dal ministro dell'interno nella tornata di ieri per l'ordinamento delle carceri giudiziarie potrebbe essere convenientemente rimandato alla stessa Commissione che fu dal Senato in modo speciale nominata per l'esame delle proposte modificazioni al Codice penale. Io riferisco la proposizione che mi fu fatta, e se non viene osservazione in contrario la metterò al voto.

Chi l'approva si alza.

(Il Senato approva.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO SVINCOLAMENTO DELLE PIAZZE PRIVILEGIATE DI PROCURATORE LIQUIDATORE, ECC.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiama la discussione del progetto di legge sullo svincolamento delle piazze privilegiate.

Ieri la discussione particolare si è aggirata sul primo alineea dell'articolo 1 del detto progetto di legge, al quale veniva proposto un emendamento dal senatore Stara. Questo emendamento è diviso in due parti, la seconda parte riguarda più essenzialmente l'esercizio dei procuratori e la prima riguarda le altre professioni di cui è fatto cenno nella legge. La prima parte dell'emendamento non essendo stata accettata dal Senato, rimaneva a mettersi al voto la seconda, se il senatore proponitore non avesse manifestato l'intenzione di rinunziarvi.

Si ridestò però la discussione in altri termini ed il senatore Sclopis, che aderiva al proposto emendamento del senatore Stara, si riservò di proporre al Senato un nuovo emendamento a quell'istesso alineea.

Domanderò ora al senatore Sclopis se egli intende di fare questa nuova proposta. Signori senatori, ieri io mi era fatto riserva di addurre un'altra proposta, e questa riserva era venuta in conseguenza dell'invito che l'onorevole presidente del Consiglio mi aveva fatto in senso analogo, dicendo: che dopo l'esito dell'emendamento proposto dal senatore Stara vi sarebbe stato luogo ad una nuova proposta, se io avessi voluto farla. Prima di fare tale nuova proposta io, per altro, debbo ancora toccare alcuni che della discussione di ieri, non fosse altro che per rispondere ad un appunto col quale l'onorevole commissario regio chiese ieri la sua finale risposta.

Il signor commissario regio fece l'appunto in quanto disse che io non era entrato nelle viscere della questione, che aveva toccato il tema ma che non era entrato nella sostanza. E veramente io non sono entrato in tutte le parti della sostanza, ma io credo che il signor commissario regio avrebbe potuto comprendere che, come tutta quella parte era stata precedentemente trattata dall'onorevole conte Stara che mi aveva preceduto, non conveniente che io occupassi inutilmente il Senato ad

ridire ciò che tutti, unitamente all'onorevole commissario regio, hanno potuto intendere, ed oso dire che così è stata dal nostro canto la discussione completa.

Il senatore Stara trattò dell'intrinseco della questione. Io trattai della differenza tra la quistione economica e la giudiziaria, della parte storica, e dei rapporti accessori. Pertanto io spero che non mi verrà apposto a colpa il più grave difetto di cui si possa accagionare una discussione, quello cioè di non toccare la sostanza della questione. Posta questa dichiarazione, o signori, mi sono occupato di alcune modificazioni da proporre, in senso analogo al suggerimento del conte Stara. Ed anzi di questa proposizione ho fatto cenno al signor presidente del Consiglio.

Io credeva che le modificazioni che avrei avuto in animo di introdurre in questa parte del primo articolo avrebbero potuto entrare nel progetto attuale di legge, perchè quantunque facessero un'anticipazione sulla legge futura che debbe poi regolare la materia dell'esercizio della professione di procuratore, tuttavia servivano già fin d'ora a temperare gli inconvenienti che per avventura fossero sorti da idee di illimitata libertà.

Qualunque possa essere l'accoglienza che l'onorevolissimo presidente del Consiglio vorrà fare a questa proposizione, io tuttavia la sottoporro al vostro giudizio. Se poi il Ministero crederà di fare un'esplicita dichiarazione, che i principii che io vi sottoposi saranno conservati ed ampliati nelle forme convenienti nella legge successiva che si farà, senza la quale non andrà in vigore l'articolo di cui discutiamo, io lascerò al vostro saggio giudizio il determinare se questa dichiarazione sia sufficiente, o no.

La proposta che io avrei avuto in animo di sottoporvi ma che però non formolo ancora in emendamento perchè aspetto le osservazioni, che il signor presidente del Consiglio vorrà compiacersi di fare in proposito, è la seguente. Invece del secondo alinea dell'articolo primo, vale a dire delle parole *Per l'esercizio della professione di procuratore, verranno, ecc.*, surrogarei le seguenti disposizioni:

« Quanto ai procuratori però l'esercizio è dichiarato libero, ma esso non potrà aver luogo salvo sotto obbligo di prestazione di cauzione, oltre alle condizioni di moralità e di istruzione e di pratica che saranno, non altrimenti che l'ammontare delle rispettive cauzioni; e le altre guarentigie occorrenti, stabilite con legge particolare.

« Un Consiglio di disciplina sarà stabilito e nominato ciascun triennio dal tribunale provinciale, o dalla Corte d'appello per le provincie in cui rispettivamente risiedono. Tale Consiglio sarà scelto tra gli iscritti per esercitare la professione di procuratore. Il medesimo sarà composto di quindici membri per le provincie in cui risiede la Corte d'appello, e di nove membri per le altre.

« Il Consiglio di disciplina eserciterà speciale vigilanza su tutti gli esercenti la professione di procuratore nella provincia, applicando in caso di trasgressioni le

penne disciplinari che verranno stabilite colla legge sovraindicata.

« Un ufficiale del pubblico Ministero assisterà alle deliberazioni del Consiglio di disciplina, e vi farà quelle istanze che crederà opportune. Occorrendo trasgressioni e disordini così nel Consiglio di disciplina, come tra gli altri esercenti la professione di procuratore, l'ufficiale del pubblico Ministero anzidetto ne riferirà alla rispettiva Corte o tribunale da cui si applicheranno le censure e le pene di sospensione o interdizione sì e come verrà nella legge anzidetta stabilito. »

Questa è la sostanza, io credo, di quella futura legge che regolerà la professione di procuratore. Molte cose accessorie mancano, ma tutte queste parti accessorie troveranno il loro punto centrale nel progetto che vi ho sottoposto: ora aspetto che l'onorevolissimo presidente del Consiglio ci onori dei suoi schiarimenti in proposito.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri e delle finanze. Ieri aveva indicato che quando venisse ad essere escluso dall'articolo 1 ciò che si riferisce ai procuratori, la legge attuale non avrebbe più avuto scopo, ed il Ministero avrebbe creduto suo debito di ritirarla. Infatti, o signori, se voi esaminate la materia che questa legge tratta, vedrete che non vi sono che le disposizioni relative ai procuratori, le quali abbiano una vera importanza; giacchè per le altre professioni di cui ivi si tratta, il privilegio non ha conseguenza di sorta.

Il Ministero era ed è convinto che il principio di libertà, applicato alla professione dei procuratori, possa avere benefiche conseguenze; tuttavia esso crede doversi questa libertà ordinare, regolare, limitare con certe norme che assicurino, quanto possono assicurare la legge ed i regolamenti, il libero esercizio di questa professione; ed è perciò che nel progetto stesso che vi è sottoposto venne introdotto nell'articolo che ora è in discussione un alinea il quale determina che per l'esercizio della professione di procuratore saranno stabilite con legge particolare apposite garanzie.

Il Ministero era così veramente convinto della necessità di queste garanzie, che vi ha proposto di stabilire, che il libero esercizio non si applicherebbe se non dopo che particolari garanzie venissero ad essere sancite con una legge particolare. Quindi il libero esercizio non deve seguire immediatamente alla sanzione della presente legge, in cui il principio è stabilito, ma rimane sospeso fino a che le apposite garanzie, che il legislatore riconoscerà necessarie, vengano per legge determinate.

Vede dunque l'onorevole Sclopis che non vi esiste in sostanza divergenza d'opinioni tra di lui ed il Ministero. Solo riputerebbe egli a proposito d'introdurre fin d'ora nella presente legge alcune disposizioni, alcune di quelle garanzie, che vengono indicate nell'articolo 1 della legge attuale. Il Ministero invece crede più opportuno di non pregiudicare la questione, rimandando l'esame di questa proposta alla discussione della legge indicata, quantunque non vegga in essa principii che siano in urto con quelli che informano la legge attuale; che anzi si affretta di dichiarare essere sua credenza che lo scopo,

che vuol raggiungere l'onorevole proponente, è quello che deve realmente proporsi il legislatore nella nuova legge.

Il Ministero non esita a dire che, salvo la questione di redazione, salve alcune disposizioni, in massima, nei principii, concorda colla fatta proposta: ma è suo avviso, ripeto, che sarebbe meno conveniente il discuterla in ora, il volerla introdurre in questa legge, quando sarà sempre necessaria un'altra legge per ordinare pienamente l'esercizio di questa professione sulle basi della libertà e certe determinate condizioni per tutti quelli che vogliono valersene.

Io non entrerei nei particolari dell'esame di queste garanzie, lasciando tale assunto al mio collega il guardasigilli, il quale è molto più in caso che io non sia di dare al Senato precise dichiarazioni: solo mi limiterò a dire che, mentre riconosco la giustizia dei principii che informano la proposta dell'onorevole Sclopis, pur lo pregherei a volerne rimandare l'applicazione alla legge che sicuramente verrà presentata al Parlamento nel principio della prossima Sessione, e, se vi sarà tempo, anche in questa.

Io spero che l'onorevole proponente vorrà a ciò acconsentire, ritenuto che non vi ha inconveniente di sorta a questo rinvio, stante che il libero esercizio rimarrà (come dissi) sospeso finchè non sia sancita dal Parlamento la legge che conterrà quelle precauzioni, alle quali con molta ragione l'onorevole Sclopis subordina il libero esercizio. Confido che possa aver fede la promessa che fa il Ministero di presentare questa legge: quando poi esso, o perchè fossero mutati gli uomini, o mutate le circostanze, non la presentasse, in allora non si verificherebbero i pericoli che può presentare il libero esercizio, e le cose rimarranno nello stato attuale.

Per questi motivi, e quando il Senato avrà ancora udite le spiegazioni del mio collega il guardasigilli, io porto fiducia che l'onorevole proponente acconsentirà a rimandare a tempo più opportuno la proposta che ha fatto al Senato.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro di grazia e giustizia.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole presidente del Consiglio, poco mi resta ad aggiungere, poichè spero voglia l'onorevole Sclopis accontentarsi delle fattesi dichiarazioni, le quali debbono assicurarlo, ed assicurare nel tempo stesso il Senato, che dal libero esercizio della professione di causidico nessuna trista conseguenza può derivarne. Questo poi di necessità era da proclamarsi fin d'ora per fissare la maggiore o minore indennità da concedersi ai possessori di piazze. Il Ministero intende di presentare prontamente la legge sull'esercizio di tale professione per impedire che la libertà sua ridondi a danno dei privati e specialmente dell'amministrazione della giustizia. Anzi mi è grato di dichiarare che in massima il Ministero consente colle idee contenute nella proposta di cui

testè dava lettura l'onorevole Sclopis, e che verranno formulate nello schema di legge che avrà l'onore di sottoporvi, e di cui fin d'ora, se me lo permettete, indicherò quali sieno le basi.

Queste consistono nello stabilire anzitutto la necessità di studi e di esami più rigorosi ancora di quelli che vennero fin qui richiesti; consistono nello esigere in coloro che intraprendono l'esercizio di questa professione condizioni di moralità, così che da essa vengano respinti quanti abbiano lasciato scorgere sul conto loro il menomo dubbio. Gli esami dovranno darsi da una Commissione o come altrimenti si ravviserà più opportuno; sarà necessario un tirocinio; si richiederà una cauzione, il cui ammontare sarà diverso secondo la maggiore o minore importanza dell'esercizio, avuto riguardo alle località; si istituiranno Camere di disciplina, cui spetti infliggere pene disciplinari; si accorderà infine alle parti di ricorrere, ove lesi vengano per colpa dei causidici i loro interessi, dinanzi ai tribunali, dando loro facoltà di poter direttamente, e senza uopo di persona intermedia, esperire le proprie ragioni.

Ecco quali sono le basi dello schema che il Ministero si propone di sottoporvi per regolare l'esercizio della professione di procuratore, ed io sono intimamente convinto che una legge la quale a questi principii si informi tutelerà gli interessi dei litiganti e provvederà ad una buona amministrazione della giustizia assai meglio che non la limitazione del numero od altra norma governativa.

Credo però che non debba in questa legge inserirsi nessuna di tali basi, non tanto perchè avrebbersi, ove ciò si facesse, a rimandare la medesima all'altra parte del Parlamento, rieccitando per siffatta guisa una discussione la quale potrebbe essere lunghissima, quanto perchè dovendo tutti questi principii essere coordinati in una sola legge, ben vede il Senato che inserendone una parte in questa legge potrebbero perciò sorgere ostacoli e difficoltà quando quella venga in discussione.

Il Senato può prendere atto di queste nostre dichiarazioni che sono conformi a quanto intendiamo di fare: del resto però, come osservava testè appositamente l'onorevole presidente del Consiglio, esso può essere sicuro che non sarà la legge da noi promessa diversa da quel che ebbe l'onore di dichiarare, poichè a lui spetterà pur sempre il votarla; ora di due cose l'una: o dessa sarà quale noi dichiarammo di farla, ed in allora trovandola sufficiente a guarentire, secondo i commendevoli desiderii degli opposenti, gli interessi dei litiganti e della giustizia, la approverà; ovvero dessa sarà diversa ed in allora potrà pur sempre modificarla o respingerla; e le cose rimarranno così nello stato in cui oggi si trovano.

Io mi lusingo che in seguito a queste dichiarazioni l'onorevole conte Sclopis non vorrà più insistere nel suo temperamento, soddisfatto di aver provocate spiegazioni che possono tranquillare il Senato sulle conseguenze del principio che noi gli chiediamo di voler fin d'ora proclamare.

SCLOPIS. Con tutta la diffidenza che si deve avere quando si tratta di parlare d'improvviso sulle basi di una legge di tanta importanza, tuttavia, io avendo attentissimamente seguito ciò che l'onorevole guardasigilli ci ha esposto, non posso dichiararmi soddisfatto della serie delle basi alle quali crede di dover raccomandare la legge, e a tre capi riduco le cose che mi paiono da avvertire.

Egli ha parlato moltissimo di esame, ed in fatto di esame io dichiaro e desidero che sia grande l'istruzione, ma desidero che sia più grande la probità, poichè un uomo il quale abbia una dose d'istruzione molto superiore a quella della sua probità ordinariamente converta la sua istruzione in istromento di vizio. Parmi che il signor guardasigilli non abbia parlato di pratica, e io credo che sia importantissimo che nessuno si ammetta all'esercizio...

Varie voci. Si ne ha parlato, ha detto il tirocinio.

SCLOPIS. Dunque ritengo che il signor guardasigilli crede necessario che ci sia una pratica precedente, una pratica forense la quale inizi gli aspiranti a questa professione.

In secondo luogo l'onorevole guardasigilli ci ha indicato il rimedio che porrebbe nella legge quando ci fossero dei richiami contro i Consigli di disciplina, o ha trovato questo rimedio nell'azione permessa agli interessati, che si credono lesi, di proporre i loro richiami davanti ai tribunali senza necessità di ministero di procuratore.

Io comincierei a temere della difficoltà che ci può essere a termini della nostra procedura nell'introdurre una specie di giudizio in questa forma; giudizio sommario in cui un individuo non sarebbe assistito da un procuratore e per lo più non sarebbe in grado di fare da sè, e per conseguenza questa specie di facilità che gli si darebbe sarebbe convertita a suo danno. Inoltre, o signori, che cosa è il riparo di una mancanza di un procuratore verso il suo committente nel foro?

Il riparo di indennità per questa mancanza si riduce nella pluralità dei casi a ben poca cosa, perchè il procuratore non è in caso da per sè di poter sottostare, nemmeno colla sua cauzione, ai danni che produsse. Quindi ne viene che si darebbe l'incomodo a quella parte di dover provocare provvedimenti istituendo un procedimento di una specie nuova affatto; e ciò mentre quegli che sarebbe stato in caso di richiamarsi dal fatto di un procuratore troverebbe difficilmente tra gli altri procuratori chi lo vorrebbe assistere. Dunque dovrebbe fare da sè e facendo da sè farebbe male a se stesso.

Invece nella proposta che avevo letta, s'intendeva di una vigilanza continua che il tribunale eserciterebbe sulla professione; di una vigilanza d'ufficio, che non avesse bisogno nemmeno di essere promossa dall'interesse del particolare. Ecco il perchè io veniva ad una nuova proposta, vale a dire che il pubblico Ministero intervenisse sempre quando lo crederrebbe opportuno nei Consigli di disciplina. Questo è uno degli stabilimenti sostanziali. Bisogna che ciò sia altamente impresso nella

legge; la sorveglianza continua; e bisogna che ci sia, tristo ma inevitabile dovere, l'indicazione delle pene e la loro gradazione indicando i casi di censure, di sospensione, d'interdizione; e bisogna che il Ministero pubblico sia incaricato, sotto la sua responsabilità, di far osservare la legge. Quando si proclama il principio di libertà conviene che l'argine che gli si frappona sia di forza corrispondente all'espansione di quel principio per renderlo salutare.

Ora l'argine che gli si frappona non mi pare di uguale dimensione alla potenza che si spiegherà senza limiti a danno forse dei particolari.

Non intendo poi di prolungare la discussione, ed improvvisare a vicenda sopra progetti di leggi future; quindi, non potendo aderire a modificazioni di cui non conosco ancora la portata, riservo il mio voto.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Non parlerò più del tirocinio, poichè ho già dichiarato che è una delle principali condizioni che saranno richieste: quanto all'intervento del Ministero pubblico nelle deliberazioni da prendersi dal Consiglio di disciplina ed alla vigilanza dei tribunali sui procuratori esercenti, mi pareva di essermi spiegato abbastanza, quando dissi che in massima accettava la proposta dell'onorevole Sclopis, e dichiaro che la facilità, la quale credo debba stabilirsi nella legge a favore delle parti lese, di potere richiamarsi sempre del loro procuratore senza uopo di essere da alcun altro rappresentate, non esclude punto nè la vigilanza dei tribunali superiori, nè che il Ministero pubblico possa procedere, quando riconosca siasi commessa una infrazione alla legge ed al dovere dell'ufficio loro commesso: essendo utile che il Ministero pubblico possa contro chi manchi promuovere l'azione disciplinare.

Crede che mediante questa dichiarazione l'onorevole Sclopis sarà sufficientemente persuaso non potere il principio del libero esercizio con tali condizioni tornare nocivo od all'interesse dei litiganti od alla buona amministrazione della giustizia.

GALLINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GALLINA. Non è mio intendimento di trattare delle diverse condizioni degli elementi che si sono posti avanti dall'onorevole guardasigilli circa il progetto di legge che dovrà regolare gli uffici dei procuratori avanti ai tribunali.

Non credo troppo opportuno il luogo per trattare di questa materia, nè io mi crederei competente a ciò; agli uomini speciali che in tutta la loro vita hanno esercitato funzioni giudiziarie e assistito continuamente alle discussioni dei litiganti, può meglio competere il trattarla.

Ma poichè ha piaciuto all'onorevole guardasigilli di accennare abbondantemente da quali principii sarebbe informata la legge, che il Ministero si propone di presentare al Parlamento per regolare l'esercizio dell'ufficio di procuratore, io desidererei qualche schiarimento sopra un punto essenziale, che non ho sentito accennare dal guardasigilli, ed è questo. Si è bensì parlato delle con-

dizioni di ammissibilità all'esercizio delle piazze da procuratore, si è parlato di esami, si è parlato di tirocinio; ma propriamente non si è accennato il come e da chi, e da quale autorità sarebbero nominati questi nuovi causidici avanti ai tribunali.

Questo punto, secondo me, è importantissimo a determinarsi, poichè potrà dipendere molto dall'autorità di chi dovrà proporre, o per meglio dire, dalla forma con cui dovranno essere fatte queste nomine di procuratore, il decidere se nell'elezione medesima dei candidati a questi uffici vi siano già guarentigie sufficienti per rassicurare nell'esercizio dei medesimi, e ciò oltre alle condizioni prescritte a questo riguardo.

Io non intendo tornare sopra una cosa che si può considerare pel momento già decisa dal Senato, e salva le ulteriori determinazioni nel complesso della legge; ma mi pare necessità di dover accennare che io non posso troppo formarmi l'idea della concorrenza illimitata nell'esercizio di quest'ufficio. Suppongo che i candidati siano numerosissimi, e che quindi prima di ammetterli tutti insieme, occorra la scelta di essi: ma allora questa scelta è tale, a parer mio, che vestirebbe il carattere di un giudizio a favore degli uni e ad esclusione degli altri, per lo meno colla precedenza degli uni (non fosse che per il tempo) sopra degli altri che aspirano a quella nomina. Mi pare quindi cosa di somma importanza di conoscere anche quali sarebbero le intenzioni del Ministero in ordine a questo punto.

Ripeto che quest'interrogazione non l'ho fatta che in seguito all'opportunità che mi si è presentata d'entrare in questa discussione, chè altrimenti me ne sarei guardato, perchè la discussione è certamente anticipata.

La cortesia con cui il signor ministro ha voluto intrattenersi di tale quistione, mi ha fatto ardire di aggiungere questa interrogazione. E poichè mi è ora conceduta la parola, mi permetterò di continuare ancora a fare qualche osservazione sopra certe considerazioni che sul fine della seduta di ieri l'onorevolissimo presidente del Consiglio in brevi cenni presentò a questa Camera.

Egli ha dichiarato che il Ministero sarebbe obbligato di ritirare la legge ove fosse accettato un emendamento, oppure fosse reietto l'articolo che stabilisce la libertà di esercizio dei procuratori. Considerando che tutto il merito di questa legge, che la sostanza tutta di essa sta nel principio della libera concorrenza nell'esercizio di questa professione, per verità ha fatto sopra di me una profondissima impressione quella dichiarazione.

Riandando ancora la disposizione della legge, mi è parso che essa avesse un'importanza gravissima non solamente per la disposizione la quale riguarda il libero esercizio dell'ufficio di causidico, quanto per tutte le disposizioni che sono comprese negli articoli seguenti e che abbracciano una quantità di altri privilegi o per meglio dire una quantità di esercizi di altre cose, le quali non hanno grande rapporto colla legge relativa ai procuratori.

Dirò di più: mi è parso che questa legge vestisse due

caratteri essenziali: fosse in parte legge di una importanza grave per ciò che riguarda l'esercizio degli uffici di procuratore; contenesse un principio larghissimo e di grandissima considerazione, quanto alla libertà dell'esercizio; che poi nella parte che si riferisce all'esercizio di altre arti e commerci fosse una legge altamente finanziaria.

Dimodochè ai miei occhi la legge di cui ci occupiamo è legge finanziaria per la maggior parte delle sue disposizioni, nel mentre che è legge di un'altra natura per quello che riguarda l'esercizio degli uffici di procuratore. Ed è tanto vero che questa impressione fu su di me molto profonda, che non restai poco sorpreso che nella discussione che ieri ebbe luogo e che fu troncata forse un po' troppo presto, nella quale appunto da noi si ragionava sulla parte essenziale e morale di questa legge, la quale tutta riguarda le attribuzioni dell'onorevole guardasigilli, il signor guardasigilli non prendesse la parola nè per sostenerla, nè per combatterla.

L'onorevole presidente del Consiglio, il quale è sentinella molto vigilante di tutto ciò che lo riguarda e di tutte le questioni che possono avere tratto alle materie di cui si occupa, non mancò di partecipare anche esso alla discussione (e molto ben lo fece) relativamente alla disposizione che la parte finanziaria riguarda; ma tuttavia, ripeto, non potè a meno di produrre una tal qualé impressione il vedere astenersi dal prender parte alla discussione il signor guardasigilli, il quale poi quest'oggi è entrato in spiegazioni, e ci ha fatto conoscere il suo modo di sentire.

Dunque, riteniamo che con questa legge si dichiari libero, oltre all'esercizio degli uffici di procuratori, quelli di misuratori, di liquidatori, di fondachieri, di venditori di robe vive, ecc., i quali uffici diversi, qui non hanno più un privilegio. E ciò dico perchè le osservazioni vivissime e gravissime fatte dal signor presidente del Consiglio versarono su ciò che, quando cioè egli voleva abolire tutti i monopoli, si riducessero ad essere tutti mantenuti nell'esercizio di un ufficio solo, quello dei procuratori.

A tal riguardo per chiarire lo stato della questione, e per parlare, non tanto di cose che non abbiano rapporto tra loro come di medici e chirurghi e gli esercenti uffici di causidici, mi è parso che in tutta la discussione ieri ragionandosi di privilegi, di numero determinato di uffici ministeriali, si sia fatta una gravissima omissione, alla quale io non ho potuto riparare siccome era mio proponimento perchè non mi reggevano le forze, che è quella dell'esercizio dei notai.

Qual ufficio ministeriale, quale ufficio pubblico è più in relazione con quello dei causidici che quello del notariato? Ciò è così vero, che anticamente i procuratori erano anche notai: eppure nessuno ha invocato la libertà per questi ultimi.

Essi sono limitati di numero, essi sono soggetti a cauzione; anzi il loro numero in molti siti è così ristretto che dà luogo ad emolumenti molto considerevoli, e considerevoli forse più di altri uffici pubblici, di altri uffici

giuridici, i quali non danno i prodotti di quelli, benchè costino molta fatica e richieggano molto sapere.

Ma io cito in questo momento l'esercizio dei notai, appunto per indicare che anche qui vi sarebbe un monopolio nel senso allegato, anzi lo cito per fare ritorno alla mia prima questione, vale a dire all'interrogazione che io volevo fare al Ministero, ed è: chi nominerebbe i nuovi procuratori? Saranno i Consigli disciplinari? Saranno i tribunali? Sarà la Corte d'appello? Ciò lo sentiremo. Frattanto chi nomina i notai? I notai sono nominati dal Ministero. Vi sono Consigli disciplinari; vi è l'autorità dei magistrati, sono presi gli esami, e quando vengono le candidature alla scelta del Ministero, ben sovente la proposizione dei magistrati, le dichiarazioni di chi è chiamato dalla legge ad esaminare la domanda ed apporvi ai piedi le osservazioni che creda le più utili e le più convenienti sulla scelta degli individui, sono lasciate in disparte ed una specie di arbitrio si esercita a questo riguardo. Mi basta di accennare queste considerazioni.

Nel Senato vi sono molti e molti uomini che conoscono per esperienza queste cose: il Ministero le conosce più di ogni altro; solamente le accenno per sottoporle al savio avviso del Ministero medesimo e domandare, se le gradisce, un cenno di risposta sulle interrogazioni che io ho avuto l'onore di indirizzargli.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Di buon grado io sorgo per dare all'onorevole Gallina le spiegazioni che egli fecemi l'onore di domandare. E cominciando dall'ultima sua domanda, egli desiderava sapere perchè il guardasigilli, nella seduta di ieri, non prese mai la parola, benchè siasi elevata una discussione circa il libero esercizio della professione di procuratore. Se ieri io non risposi agli onorevoli Stara e Sclopis, fu perchè la legge era egregiamente difesa e dall'onorevole relatore dell'ufficio centrale, e dall'esimio commissario regio, e troppo io rispetto il Senato per osare fargli perdere il tempo con inutili ripetizioni.

Certo è però che, ove non si fosse (il che certo non poteva avvenire) risposto a tutte le osservazioni degli onorevoli opposenti, io avrei pregato il Senato di accordarmi la parola per supplire a quanto si fosse ommesso.

L'onorevole Gallina desiderava sapere da me, quale sarà l'autorità che ammetterà i procuratori all'esercizio del loro ministero, quando adempiscano le condizioni determinate dalla legge; ed io dichiaro che tale autorità sarà appunto quella dei tribunali nanti cui dovranno esercire; imperocchè, quando vi sia una legge la quale prescriva le condizioni necessarie per poter essere ammesso all'esercizio della professione di procuratore, è evidente che colui il quale crederà di averle adempiute, avrà ad ottenerne la declaratoria, la quale dovrà emanare dal tribunale rispettivo.

Si chiedeva poi come si farebbe la scelta di questi candidati, e diceva l'onorevole Gallina, che il numero di coloro che attenderanno all'esercizio di questa professione sarà eccedente. Non credo sia per essere così

eccedente come si pensa, e l'evento lo dimostrerà, quando sianse stabilite le condizioni.

Quanto poi alla scelta nissuna dovrà farsene. Dal momento che la legge proclama che il numero sarà illimitato, non vi sarà più scelta a fare; non vi sarà altro che a riconoscere se quegli, il quale chiede di essere ammesso all'esercizio, abbia adempiuto alle condizioni prescritte; è quindi inutile di cercare chi farà una scelta, la quale non può aver luogo: solo il tribunale dovrà esaminare se concorrano le condizioni volute dalla legge, ed emanare quindi la declaratoria, come si fa al giorno d'oggi dai tribunali e dalla Corte di cassazione riguardo agli avvocati che domandano di essere ammessi al patrocinio davanti agli stessi.

Coll'opportunità di questa discussione, l'onorevole Gallina parlava dei notai; e diceva che per i notai vi sono condizioni stabilite dalla legge, la quale ne limita il numero; e chiedeva che cosa pensasse il Ministero a loro riguardo...

GALLINA. (Interrompendo) Domando scusa, ho citato l'esempio dei notai solamente per dimostrare come procedono le cose, ma non ho domandato spiegazioni su questo proposito, perchè sarebbe una domanda indiscreta.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Risponderò solamente all'argomento di analogia: sembrava all'onorevole preopinante fosse meno opportuno di proclamare il libero esercizio della professione di procuratore mentre libero non lo è quello dei notai; io penso che non tutti ammetteranno l'argomento di analogia, addotto dall'onorevole preopinante. Forse altri penserà che l'importanza dell'ufficio di notaio sia ben maggiore che non quella dell'ufficio di procuratore, e che possano esservi ragioni speciali per mantenere la limitazione del numero dei primi, lasciando illimitato quello dei secondi. Ad ogni modo però io debbo dichiarare al Senato che è intenzione del Ministero di presentare una legge sull'ordinamento del notariato, ed allora vedrassi quanto ai notai se debba mantenersi la limitazione del numero, oppure quale sistema sia a loro riguardo da adottarsi. Io dichiaro però che assolutamente non si può da quanto per gli uni si stabilisce argomentare quello che per gli altri si debba proporre.

PRESIDENTE. La parola spetta al relatore dell'ufficio centrale.

MIVA, relatore. L'ufficio centrale non solamente aderisce e si associa alle opinioni emesse riguardo alle cautele da introdursi nella futura legge di ordinamento per l'esercizio dei causidici, ma crede suo debito di dichiarare che non altrimenti esso assentiva a che venisse inaugurato il principio della libertà di postulazione, salvo mediante che questa libertà d'esercizio non avesse luogo che previa una legge, colla quale venissero a stabilirsi cautele di moralità, di capacità, di cauzione e di disciplina.

Non ha creduto obbligo suo di addentrarsi nella specialità di queste cautele, ma ravvisò sufficiente di pronunciarsi in massima, sapendo come la discussione di esse si debba rimandare alla ventura legge d'ordinamento.

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti il primo alinea dell'articolo 1, così concepito:

« L'esercizio delle professioni già costituenti l'oggetto di dette piazze è dichiarato libero, e così senza limitazione di numero, sotto l'osservanza delle discipline stabilite dalle leggi e dai regolamenti. »

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Alinea secondo:

« Per l'esercizio della professione di procuratore verranno stabilite con legge particolare apposite garanzie. »

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

Alinea terzo:

« Saranno pure liquidate le piazze di speciale e di farmacista; così per le norme della liquidazione, come per l'esercizio delle farmacie sarà provveduto con legge speciale. »

Chi lo approva si levi.

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 2. Le piazze di procuratore saranno liquidate per una somma corrispondente a sette decimi della media desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi di esse piazze, risultanti dai titoli d'acquisto dei proprietari attuali se anteriori al 1° gennaio 1857, e dai titoli di acquisto dei loro immediati autori se i titoli loro propri sono posteriori alla data medesima. »

« Le altre piazze sono liquidate mediante la restituzione della finanza originariamente sborsata dai loro concessionari, coll'aumento del decimo per la riduzione delle lire vecchie in lire nuove e coll'accrescimento inoltre di un terzo di detta finanza per le piazze di liquidatore, e di un quinto per le altre specie indicate nella prima parte dell'articolo 1, salva, per quanto spetta i droghieri, i fondachieri e venditori di robe vive della città di Torino, l'esecuzione della cosa giudicata. »

(È approvato.)

« Art. 3. Per stabilire la proprietà della piazza rimpetto al Governo, potranno venire accolti titoli supplementari in difetto dei titoli originali e diretti della primitiva concessione e del primitivo acquisto. »

« Se la proprietà della piazza rimpetto al Governo è riconosciuta o dichiarata, e mancano solo le prove del pagamento o dell'ammontare della primitiva finanza, ovvero se trattasi di piazze donate, ne sarà fatta la liquidazione pel prezzo medio delle altre piazze della stessa specie concesse mediante finanza nello stesso anno e luogo, e in difetto pel prezzo medio di simili piazze concesse in tempo prossimo nel luogo medesimo o in luoghi di pari importanza. »

(È approvato.)

« Art. 4. Le piazze conferite per un numero determinato d'anni il cui godimento avrebbe ancora a durare più di cento anni dal giorno della pubblicazione di que-

sta legge, sono liquidate per un prezzo pari a quello che loro spetterebbe se fossero perpetue. »

« Per le altre, il cui godimento avrebbe a durare meno, saranno pagate tante centesime parti di esso prezzo quanti anni avrebbero ancora da scorrere pel termine del loro godimento. In questo computo ogni frazione d'anno sarà contata per un anno intero. »

(È approvato.)

« Art. 5. I possessori delle piazze che non vorranno giovare delle basi di liquidazione stabilite cogli articoli precedenti dovranno dichiararlo per atto d'uscire all'amministrazione demaniale entro un mese dalla pubblicazione della presente legge. »

« In tal caso la rinuncia è irrevocabile, e i tribunali pronunzieranno in via di diritto sopra le domande dei proprietari e del Governo. »

« Trascorso il mese senza la suddetta dichiarazione, sarà interdetto ogni richiamo, e la liquidazione avrà effetto secondo le norme prescritte dalla presente legge. »

(È approvato.)

« Capo II. *Procedimento per la liquidazione.* — Art. 6. Con decreto regio da pubblicarsi contemporaneamente alla presente legge verranno fissate le norme del procedimento per la liquidazione delle piazze in via amministrativa, tenendo per base le disposizioni seguenti. »

(È approvato.)

« Art. 7. Sarà concesso ai proprietari delle piazze un termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge per proporre la domanda di liquidazione e produrre i titoli. »

« L'esame dei titoli non prodotti in tempo utile verrà rimandato ad una liquidazione speciale successiva all'operazione generale. La rendita da assegnarsi per prezzo di liquidazione dei titoli tardivamente prodotti non porterà interessi che dal giorno dell'assegno. »

(È approvato.)

« Art. 8. Entro quattro mesi successivi ai primi tre concessi per la produzione dei documenti, il Governo dovrà pubblicare le sue deliberazioni portanti liquidazione o rifiuto di liquidare per difetto od insufficienza di documenti. »

(È approvato.)

« Art. 9. Il prezzo di liquidazione offerto dal Governo potrà essere rifiutato come non corrispondente alle basi prescritte dalla presente legge. A questo fine gli oppositori dovranno ricorrere ai tribunali nel termine di tre mesi da computarsi dal giorno in cui si sarà pubblicata la liquidazione. Trascorso detto termine, senza opposizione giudiziale, il prezzo offerto s'intenderà irrevocabilmente accettato. »

(È approvato.)

« Art. 10. Nei casi in cui la liquidazione si sia diniegata in via amministrativa per difetto od insufficienza di documenti, gl'interessati avranno pur diritto di richiamarsi ai tribunali in via giuridica entro il termine di un anno da computarsi come all'articolo precedente. Trascorso questo termine, durerà tuttavia l'azione re-

condo le norme del diritto ordinario; ma in caso di ordinata ed effettuata liquidazione, le rendite da assegnarsi non porteranno decorrenza degli interessi se non dal giorno della promossa domanda. »

(È approvato.)

« Art. 11. Operandosi liquidazioni speciali o per titoli prodotti tardivamente o in esecuzione di giudicati, il Governo dovrà pubblicarne i risultamenti; e dal giorno della pubblicazione decorreranno ai titolari gli stessi termini per reclamare in via giuridica se il crederranno di loro interesse. »

(È approvato.)

« Art. 12. Accertato irrevocabilmente il prezzo di liquidazione, il Governo assegnerà, nel più breve termine, con decreto regio da pubblicarsi, a ciascuno dei titolari un valore equivalente in rendite sullo Stato al cinque per cento al pari. »

(È approvato.)

« Art. 13. Le rendite da assegnarsi per prezzo di liquidazione delle piazze di procuratore porteranno la decorrenza degli interessi dal giorno in cui andrà in esecuzione la legge ordinatrice del libero esercizio, e quanto alle altre piazze la decorrenza si fisserà dal giorno della pubblicazione della presente legge, salvo il disposto dell'alinea dell'articolo 7. »

(È approvato.)

« Art. 14. I privilegi e le ipoteche inerenti alle piazze s'intendono trasferiti sulle rendite liquidande pel prezzo delle piazze medesime.

« I creditori però ed ogni altro terzo dovranno esperire in via conservatoria dei loro diritti nei tre mesi successivi alla pubblicazione dei prezzi di liquidazione che offre il Governo.

« Le cedole si rilasceranno ai titolari annotate d'ipoteca o libere, salvo il caso di opposizione ammessa per decreto di tribunale. »

(È approvato.)

« Disposizioni addizionali. — Art. 15. La tassa sulle professioni ed arti liberali sarà dovuta da tutti gli esercenti già muniti di piazza dal giorno della pubblicazione della presente legge.

« I procuratori però non andranno soggetti a detta tassa, se non dal giorno della decorrenza degli interessi sulle loro rendite fissate dall'articolo 13. »

(È approvato.)

« Art. 16. La media stabilita per norma alla liquidazione delle piazze di procuratore deve essere calcolata separatamente per ogni Collegio. »

(È approvato.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA PERMUTA DI STABILI TRA LE FINANZE DELLO STATO E L'OSPEDALE DI VERCELLI.

PRESIDENTE. Prima che si passi all'appello nominale per lo squittinio segreto, ho annunzierò al Senato che è stata deposta sul tavolo del presidente la relazione intorno al progetto di legge per la vendita e permuta di

stabili tra l'ospedale di Vercelli e le finanze dello Stato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 882.)

La relazione sarà stampata e distribuita, ed il Senato verrà convocato a domicilio per la relativa discussione.

SUNTO DI PETIZIONI.

GIULIO, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni.

2236. Novantaquattro abitanti del comune di Chammounix, Savoia Propria;

2237. Settantaquattro abitanti del comune di Villar-Leger, Savoia Propria;

2238. Centoquattro abitanti del comune di St-Sulpice, Savoia Propria;

2239. Ventisette abitanti del comune di Chanaz, Savoia Propria;

2240. Trentasei abitanti del comune di St-Pierre de Genebroz, Savoia Propria;

2241. Trentaquattro abitanti del comune di Boussy, Savoia Propria;

2242. Sessantotto abitanti del comune di St-Beron, Savoia Propria;

2243. Quarantatré abitanti del comune di Mures, provincia del Genevese;

2244. Sessanta abitanti del comune di Hauteville, provincia di Annecy;

2245. Ventinove abitanti del comune di Sales, provincia di Annecy;

2246. Settantotto abitanti del comune di Châteauneuf, Savoia Propria;

2247. Ottantaquattro abitanti del comune di Cusy, Savoia Propria;

2248. Settecentosei abitanti della città di Torino;

2249. Trentacinque abitanti del comune di Givoletto, provincia di Torino;

2250. Nove abitanti del comune di Rivalta, provincia di Torino;

2251. Duecentoquarantun abitanti del comune di Borgomanero, provincia di Novara;

2252. Settantotto abitanti del comune di Sillavengo, provincia di Novara;

2253. Diciassette abitanti del comune di Mandello, provincia di Novara;

2254. Settanta abitanti del comune di Isola di San Giulio, provincia di Novara;

2255. Dodici abitanti del comune di Brelo, provincia di Novara;

2256. Trenta abitanti del comune di Carcegna, provincia di Novara;

2257. Ventiquattro abitanti del comune di Coiro, provincia di Novara;

2258. Trecento abitanti del comune di Nomo, provincia di Novara;

2259. Trentacinque abitanti del comune di Cesara, provincia di Novara;

2260. Trentun abitanti del comune di Aizo, provincia di Novara;

TORNATA DEL 15 APRILE 1857

2261. Cinque abitanti del comune di Artò, provincia di Novara;

2262. Tre abitanti del comune di Ameno, provincia di Novara;

2263. Nove abitanti della borgata di Vacciago, provincia di Novara;

2264. Quindici abitanti della borgata di Grassona, provincia di Novara;

2265. Ventiquattro abitanti del comune di Miasino, provincia di Novara;

2266. Dodici abitanti del comune di Armeno, provincia di Novara;

2267. Quattordici abitanti del comune d'Orta, provincia di Novara;

2268. Centoquindici abitanti del comune di Ballaisson, provincia del Chiabesè;

2269. Il sindaco del comune di Peillonez, provincia di Bonneville;

Rassegnano al Senato motivate istanze per la reiezione del progetto di legge sull'abolizione della tassa degli interessi convenzionali.

PRESIDENTE. Risultamento della votazione:

Votanti 58

Voti favorevoli 37

Voti contrari 21

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 e 1/4.